CAMERA DEI DEPUTATI N. 3616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, DI STASI, ABATERUSSO, CARUANO, SEDIOLI, RAVA, PAOLO RUBINO, MALAGNINO, ROSSIELLO, TRABATTONI

Istituzione del Ministero per la sicurezza alimentare e per il coordinamento delle politiche agroalimentari, rurali e forestali

Presentata il 28 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro del generale riordino delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali e della correlativa riforma della pubblica amministrazione, cui si procederà con i decreti delegati previsti dalla legge n. 59 del 1997, non sembra fuori luogo dedicare una specifica attenzione ad una ripartizione delle competenze nazionali, regionali e locali in materia agricola da un lato più coerente con l'accennato quadro di riferimento generale, dall'altro maggiormente attenta ai profondi mutamenti strutturali che si sono verificati nel settore negli ultimi anni.

Proprio tali processi di cambiamento, infatti, più ancora del quesito referendario mirante alla soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, impongono con urgenza un sostanziale ripensamento del modello organizzativo e istituzionale per le funzioni di governo del settore.

Nel riaffermare quindi i princìpi di sussidiarietà, di efficienza, di economicità e di omogeneità che devono valere per l'intero comparto pubblico, la presente proposta di legge ha l'obiettivo di definire una struttura organizzativa e funzionale del nuovo Ministero adeguata al ruolo esclusivo di indirizzo e di coordinamento che deve assumere come snodo intermedio delle nuove sovranità comunitaria e regionale.

Sulla base di queste premesse, il progetto di legge, sancita la soppressione del

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (articolo 1), istituisce, all'articolo 2, il nuovo Ministero per la sicurezza alimentare e per il coordinamento delle politiche agroalimentari, rurali e forestali procedendo ad una ripartizione funzionale delle competenze fra lo Stato e le regioni con l'elencazione tassativa delle residue funzioni statali e l'attribuzione di tutte le altre alla competenza regionale.

Le regioni peraltro dovranno concorrere alla elaborazione ed all'attuazione della politica agraria nazionale e comunitaria.

Tale concorso si attuerà per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui ambito potrà essere istituito un apposito Comitato, che sarà interlocutore primario del Governo per l'emanazione delle norme attuative previste dal provvedimento e sarà inoltre chiamato ad esprimere il parere sullo svolgimento di tutte le funzioni ancora attribuite al nuovo Ministero (articolo 3).

L'articolo 4 prevede che il Ministero si avvalga di un Comitato nazionale per la tutela della qualità alimentare, con il compito di curare l'informazione e la consultazione con le articolazioni economico-sociali del sistema agroalimentare, mentre le attività relative alla sicurezza alimentare sono demandate dall'articolo 5 ad una apposita *Authority* indipendente, nel cui ambito saranno riorganizzate le strutture dell'ispettorato centrale repressione frodi e quelle del Ministero della sanità preposte a tal fine.

La separazione delle attività rivolte alla tutela della qualità rispetto a quelle relative alla sicurezza trae origine dalla considerazione che, mentre le prime (denominazioni di origine, marchi, certificazioni di qualità, eccetera) sono svolte prevalentemente in funzione dell'interesse dei produttori, che considerano l'attestazione della qualità del prodotto condizione di competitività sul mercato, la repressione delle frodi e in generale tutte le funzioni che si riassumono nell'espressione « sicurezza alimentare » sono poste a tutela della salute dei consumatori ed è bene siano ricondotte ad unità superando l'attuale frammentazione tra vari soggetti ed organi.

Sempre l'articolo 5 detta i princìpi ed i criteri direttivi cui dovrà essere ispirata l'organizzazione del Ministero, la cui struttura sarà modulata in chiave dipartimentale e che potrà avvalersi di una *task force* di esperti nazionali ed internazionali. Correlativamente saranno riordinati o soppressi gli organi consultivi e gli enti attualmente vigilati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, così come dovranno essere riordinati in un'unica agenzia gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria unitamente all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

L'articolo 5 detta altresì i princìpi ed i criteri direttivi per le riforme del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), già previste dalla legge istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e non ancora attuate: per il Corpo forestale dello Stato si prevede una ristrutturazione su basi regionali per tutte le funzioni che non comportino indirizzi generali e di coordinamento e che non attengano a compiti di pubblica sicurezza, mentre all'AIMA resteranno assegnate le sole funzioni relative al collegamento istituzionale con l'Unione europea.

Gli articoli 6, 7 e 8 dettano disposizioni transitorie miranti tra l'altro ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle more dell'emanazione delle norme attuative ed a realizzare il trasferimento alle regioni delle risorse umane e materiali necessarie per l'espletamento dei loro compiti.

L'articolo 9 infine disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, che è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è soppresso.

ART. 2.

1. È istituito il Ministero per la sicurezza alimentare e per il coordinamento delle politiche agroalimentari, rurali e forestali. Tale Ministero ed il Ministro ad esso preposto sono di seguito rispettivamente denominati « Ministero » e « Ministro ».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, salvo quelli trasferiti alle singole regioni, facenti capo al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nelle materie di cui al comma 5 non attribuite al Ministero dalla presente legge. Le regioni, peraltro, in conformità ai loro singoli ordinamenti, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali, sentite le rispettive rappresentanze, tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio al livello regionale, nell'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Le regioni concorrono alla elaborazione ed alla attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge.

5. Il Ministero, nelle materie relative alla disciplina della sicurezza e della qualità alimentare, della tutela e della salvaguardia del paesaggio rurale e forestale, della salvaguardia e della tutela della biodiversità animale e vegetale e dei rispettivi patrimoni genetici, della promozione e della regolazione delle biotecnologie innovative, dei mercati agricolo e alimentare, della produzione agricola e agroindu-

striale, dello sviluppo rurale, della cooperazione agricola con i Paesi in via di sviluppo, della caccia e della pesca marittima, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre amministrazioni e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, svolge le seguenti funzioni:

a) collegamento istituzionale con l'Unione europea al fine di assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla elaborazione delle politiche comunitarie ed il coordinamento nei confronti delle regioni per l'elaborazione di tali politiche;

b) cura delle relazioni internazionali, partecipazione alla elaborazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, e coordinamento dell'applicazione di tali accordi in sede nazionale;

c) elaborazione e coordinamento delle politiche nazionali di intervento nei settori agricolo-alimentare e forestale in coerenza con gli indirizzi comunitari;

d) predisposizione, indirizzo e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale nazionale;

e) promozione, controllo e valorizzazione della qualità alimentare;

f) raccordo permanente con le istituzioni internazionali di tutela delle biodiversità animale e vegetale, monitoraggio e coordinamento della tutela delle biodiversità sul territorio nazionale;

g) gestione del sistema informativo agroalimentare;

h) indirizzo e promozione della ricerca e sperimentazione a livello nazionale, anche in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di determinare un programma comune delle reti di ricerca nazionali.

6. Il Ministero esercita altresì il potere sostitutivo nel caso in cui le regioni non

provvedano entro sessanta giorni all'adozione degli strumenti di programmazione regionale finalizzati all'utilizzazione delle risorse nazionali e comunitarie.

7. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

ART. 3.

1. Il Ministero svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza esprime il suo parere con riguardo allo svolgimento di tutte le altre funzioni attribuite alla competenza del Ministero dalla presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano può provvedere alla istituzione di un apposito Comitato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, presieduto dal Presidente della Conferenza o, su sua delega, dal Ministro e composto da quest'ultimo e dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli assessori regionali competenti in materia di agricoltura e di foreste da loro delegati.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 2, nonché il riparto delle competenze tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e tale Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente della Conferenza medesima su conforme parere di quest'ultima.

ART. 4.

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato nazionale per la tutela della qua-

lità alimentare. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è costituito da membri designati dalle organizzazioni di produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale e da rappresentanti della industria agroalimentare e dei consumatori. Il Comitato, che può articolarsi in sottocomitati, cura l'informazione e la consultazione tra il Ministero e le articolazioni economico-sociali del sistema agroalimentare e delle aree rurali su tutte le materie previste dalla presente legge.

2. Con regolamento da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato.

ART. 5.

1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) definire l'organizzazione del Ministero e distribuire l'organico del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali tra Ministero e regioni in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni;

b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi già esistenti nell'ambito del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non previsti dalla presente legge;

c) riordinare o sopprimere gli enti già vigilati dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, prevedendo, d'intesa con il Comitato di cui

all'articolo 3, comma 1, la possibilità di trasferirne le funzioni alle regioni;

d) riordinare gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonché l'Istituto centrale della ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) in un'unica agenzia per la ricerca agroalimentare e forestale, gestita d'intesa con le regioni;

e) istituire una Autorità per la sicurezza alimentare nel cui ambito riorganizzare le strutture dell'Ispettorato centrale repressione frodi nonché quelle del Ministero della sanità preposte a tale fine.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali regolatrici:

a) l'organizzazione del Ministero obbedisce a criteri funzionali e si modula secondo una articolazione dipartimentale. In particolare, sono istituiti il Dipartimento per le relazioni internazionali e per il coordinamento delle politiche agricole e agroindustriali nazionali ed il Dipartimento per la promozione e la tutela della sicurezza e della qualità alimentare e delle risorse genetiche, vegetali e animali e per la promozione e la regolazione delle biotecnologie innovative. È altresì istituita la direzione generale dei servizi generali e del personale con funzioni di amministrazione del personale, di predisposizione del bilancio, di coordinamento dei processi informatici e di cura delle relazioni con il pubblico. Al personale risultante in eccedenza si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di mobilità;

b) l'Autorità di cui al comma 1, lettera *e)*, ha il compito di svolgere attività di consulenza al Governo e ai singoli Ministeri sulle politiche alimentari internazionali e per la promozione della sicurezza alimentare; di trasferire i risultati della ricerca nazionale e internazionale su alimentazione e salute nel sistema produttivo e alimentare nazionale; di esercitare le

funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo già attribuite all'Ispettorato centrale repressione frodi; di realizzare il coordinamento tecnico e la verifica sulle attività di controllo degli organismi pubblici o delegati nelle materie attinenti alla sicurezza alimentare; di procedere ai controlli in caso di emergenze nazionali in materia di sicurezza alimentare; di compiere le ricerche biologiche, le indagini, gli esperimenti e gli studi nonché di fornire le consulenze e le collaborazioni già di competenza dell'Istituto nazionale della nutrizione; di attuare controlli preventivi per l'ammissibilità al mercato e di valutare l'impatto sull'uomo e sull'ecosistema degli organismi vegetali e animali geneticamente modificati e di altre tecnologie innovative; di coordinare i servizi veterinari; di promuovere la definizione e di individuare gli strumenti di attuazione di una « Carta per la sicurezza alimentare » da definire d'intesa tra produttori agricoli, trasformatori e consumatori;

c) è istituito presso il Ministero un comitato interdisciplinare di esperti nazionali e internazionali nelle materie di cui alla presente legge con funzioni di consulenza permanente al Ministro ed ai Dipartimenti nelle materie oggetto della presente legge. I membri del comitato non possono essere in numero superiore a venti e durano in carica per non più di cinque anni. Il comitato provvede a formare l'elenco dei nominativi da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi e nei limiti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Si osservano, in quanto applicabili, i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 110 del citato decreto n. 18 del 1967.

3. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relativi alle funzioni

trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro presenta al Parlamento una relazione sul relativo stato di attuazione.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per la riforma:

a) del Corpo forestale dello Stato, trasferendo alle regioni ed agli enti locali, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che non comportino indirizzi generali e di coordinamento per l'esecuzione di normative comunitarie e di convenzioni internazionali e che non attengano a compiti di pubblica sicurezza, di vigilanza sul territorio delle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e di sorveglianza ai fini della difesa del suolo ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo conseguentemente una ristrutturazione del Corpo su basi regionali;

b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), cui sono assegnate le sole funzioni relative al collegamento istituzionale con l'Unione europea, con trasferimento alle regioni ed agli enti locali, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle funzioni di istruttoria, di controllo e di liquidazione dei premi.

ART. 6.

1. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 5, comma 5, restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore concernenti l'AIMA, il Corpo forestale dello Stato e l'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. Il servizio ispettivo per la verifica della legittimità e della regolarità degli interventi di mercato nonché dell'erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie disposte dall'AIMA, esistente presso il soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

3. Sino alla emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale comunque assegnato al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, continua ad esercitare le sue funzioni conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro, è determinato il contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali da porre in mobilità.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*.

ART. 7.

1. Sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili connessi con l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.

2. Il trasferimento avviene, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è esente da oneri fiscali.

ART. 8.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3616
Lire 500